

corso annuale per l'esame di Stato.

- 2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l'esame in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
- 3. Il procedimento di assegnazione dei candidati esterni alle sedi d'esame segue le modalità di cui all'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo e al paragrafo 3 della nota direttoriale 28 ottobre 2019, n. 22110.

Articolo 6

(Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)

- 1. Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente all'USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
- 2. Dopo il perfezionamento della procedura di assegnazione di cui all'art. 5 comma 3, il dirigente scolastico assegna i candidati esterni, assegnati all'istituto statale o paritario dall'USR, tra le diverse sottocommissioni dell'istituto. A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati.
- 3. Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del Decreto materie, la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.
- 4. Negli indirizzi di studio nei quali sono stati individuati commissari della classe di concorso generica "A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui vengono abbinati.

Articolo 7

(Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.